

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XCI.

SEDUTA DI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	795
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	795
Proposta di legge (Seguito della discussione):	
Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. (3359)	795
PRESIDENTE	795, 798
GRAZIOSI	796
DANIELE	797
TRUZZI	797
FERRARI RICCARDO	798
CAPUA	798
BIASUTTI	798
Proposta di legge (Discussione):	
MENGI: Esenzione dalle spese di bollo a favore degli agricoltori in relazione ai benefici previsti dalla legge recante esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, danneggiate dalle avversità atmosferiche, nonché provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni delle zone sinistrate del territorio nazionale. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato.) (3110)	798
PRESIDENTE	798, 799
FRANZO, <i>Relatore</i>	798
FERRARI RICCARDO	799

La seduta comincia alle 9,30.

FRANZO, *Segretario* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Aimi e Scarascia.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta, a sua richiesta, e senza voto deliberativo, per illustrare il parere espresso dalla X Commissione (Industria) sul disegno di legge n. 3359, il deputato Graziosi.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. (3359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3359, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

Poiché è presente l'onorevole Graziosi, il quale è stato relatore sullo stesso provvedimento dinanzi alla X Commissione Industria, investita del parere alla nostra Commissione, vorrei pregarlo di intervenire per chiarire i motivi che hanno indotto la Commissione industria ad esprimere il suo parere, che è solo condizionatamente favorevole al disegno di legge.

GRAZIOSI. Chiarirò il mio pensiero molto brevemente, per evitare perdite di tempo agli onorevoli colleghi.

Mentre la III Commissione (Giustizia) investita del parere su questo provvedimento, si è espressa in senso negativo, la X Commissione (Industria) ha dato parere favorevole al provvedimento stesso, in quanto ritiene che esso sia utile, sia all'agricoltura, in genere, sia agli allevatori in particolare. Basta accennare al fatto che il fabbisogno annuo in Italia di sostanze proteiche (a base animale) è di 2404 migliaia di tonnellate, mentre il nostro Paese ne produce 2.227 migliaia soltanto, per individuare subito un deficit di 117.000 tonnellate, che è evidentemente colmato dalle sofisticazioni.

Tuttavia la X Commissione non ritiene che ci si debba rivolgere ad organi centrali (siano essi l'A.C.I.S., il Ministero dell'industria ecc.) per ottenere l'autorizzazione ad impiantare una fabbrica di mangimi, dato che detti organi superiori dispongono in ciascuna provincia di organi dipendenti ai quali può essere richiesta quest'autorizzazione, che del resto è necessaria anche attualmente ed è rilasciata dal Prefetto su parere dei competenti organi provinciali, previa visita preliminare.

La X Commissione ha fatto inoltre qualche osservazione in sede di esame dei singoli articoli. L'articolo 1, per esempio, classifica mangimi i prodotti vegetali o animali, isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati alla alimentazione del bestiame. Ora vi è, per esempio, l'urea, prodotto classico, attualmente in gran voga come sostituto delle sostanze proteiche, che è un prodotto chimico industriale, e non viene compreso nella classificazione di cui sopra. Per noi i mangimi sono di origine animale, vegetale, e chimico industriale. Inoltre, i mangimi che il disegno di legge chiama « integrati » noi li vorremmo chiamare « complessi ».

Per quanto riguarda l'articolo 2, l'elenco in esso contenuto manca di una voce che oggi è in gran voga: il *biscotto nutritivo*, che non è il pannello ed è usato largamente per fare appetire il mangime ed i foraggi che non sono appetibili.

La X Commissione ha inoltre rilevato che all'articolo 6 del disegno di legge è prescritto che ad ogni stabilimento deve essere preposto un tecnico responsabile, ed ha osservato che questa dizione è indeterminata, in quanto dovrebbe essere specificato che deve trattarsi di un laureato che abbia conseguito una particolare competenza nel campo dell'alimentazione zootecnica.

Quanto all'articolo 9, esso dovrebbe essere soppresso in quanto istituisce un organo centrale che la X Commissione considera superfluo, ritenendo valida la competenza degli organi provinciali. Ad ogni modo, se non fosse possibile abolire questa Commissione centrale, occorrerebbe portare a due il numero dei rappresentanti degli istituti zootecnici a carattere universitario in seno ad essa, ed inserirvi anche un membro del consiglio nazionale delle ricerche.

In sostanza, la X Commissione è d'accordo che vi debba essere una disciplina della produzione dei mangimi attraverso un'autorizzazione preventiva che deve essere rilasciata, però, dalle autorità provinciali, dopo una visita preventiva degli organi competenti tendente ad accertare l'esistenza di quel minimo di macchinario e di attrezzature necessari per la preparazione moderna del mangime. Va da sé, pertanto, che quei produttori che fabbricano il mangime « con la pala » sono destinati a scomparire.

L'articolo 10 impone l'indicazione dei dati analitici del mangime e questo rappresenta un passo avanti rispetto alla vecchia legge. Alle indicazioni previste dall'articolo 10 la X Commissione vorrebbe aggiunta quella delle « unità foraggere », uno degli indici più sicuri per l'agricoltore sul potere nutritivo del mangime che gli viene offerto in vendita. Come è noto, l'indicazione, per esempio, di 70 unità foraggere significa che un quintale del mangime fornito ha il potere nutritivo di 70 chilogrammi di orzo. Qualche grande fabbrica sostituisce già le unità foraggere con la « relazione nutritiva » che è data dal rapporto fra sostanze azotate e non azotate più i grassi, il tutto moltiplicato per un numero fisso. Questo dato, molto più preciso delle unità foraggere, viene così indicato: « R.L.N. 1/4 » o, « R.L.N. 1/6 » e così via. La relazione nutritiva media di un mangime è 1/6: oltre 1/6 è larga, meno di 1/6 è stretta. Su queste indicazioni la X Commissione tuttavia, pur riconoscendo la loro estrema utilità, non insiste.

E altro la X Commissione non avrebbe da aggiungere se nella discussione che in seno ad essa si è avuta non fosse intervenuto l'onorevole Faralli, per sollevare la questione delle centinaia di migliaia di tonnellate di cereali avariati che dai porti di sbarco, dopo la constatazione delle condizioni di avaria, vengono immessi al consumo per il bestiame senza preventivo controllo degli effetti che il loro processo di deterioramento ha sul fisico degli animali. La Commissione X, pertanto, invita a studiare una qualche formula che dia la

garanzia che questo mangime proveniente da cereali avariati non è nocivo per il bestiame, ed obblighi le ditte interessate a sottoporre detto cereale avariato a trattamento igienico bromatologico.

Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla questione degli integratori, che non sono elementi che si possano mettere alla mercé, così alla buona, di chiunque. Gli integratori, ossia le vitamine, e gli antibiotici, ossia la penicillina, non sono sostanze da trattarsi tanto alla leggera: si rendono perciò necessarie certe macchine per produrli, e si impongono, conseguentemente, severe sanzioni per i frodatori e per coloro che non seguono la prescritta disciplina.

La disciplina che noi vogliamo introdurre, oltretutto, si rende necessaria anche per stimolare l'adeguamento dell'industria dei mangimi alle esigenze del mercato comune.

DANIELE. L'importanza del problema che forma oggetto della legge è data non soltanto da quello che tutti noi comprendiamo, cioè l'entità del commercio dei mangimi e le frodi cui può dar luogo, ma anche da quel capitolo della legge, che è relativo alla vigilanza sanitaria e nel quale sono previste penalità veramente gravi per i trasgressori, che vanno dalla multa di 150 mila lire fino al carcere per alcune inadempienze.

Ora, di fronte a queste penalità io penso che dobbiamo esaminare bene il problema, per evitare che vengano assoggettati a queste sanzioni anche casi che potrebbero benissimo venirne esclusi, e ciò al fine di non intralciare una maggiore diffusione di quelle fabbriche di mangimi per il bestiame, attualmente accentrate in alcune zone dell'Italia del Nord.

Debbo dire che, partendo da questa constatazione, a me sembra che questa legge sia completamente fallita nelle premesse e inadeguata allo scopo.

E mi spiego. Il Capo I si dilunga in definizioni che sono più adatte ad un trattato, e le cui interpretazioni possono essere diverse, mentre d'altra parte, come è stato già detto, manca l'indicazione di alcuni mangimi di uso corrente. Penso che la materia qui disciplinata potrebbe meglio formare oggetto di regolamento.

Per quanto riguarda la produzione, poi, non condivido i criteri che presiedono alle autorizzazioni. Probabilmente i compilatori di questa legge hanno tenuto presenti le condizioni delle aziende del Nord, dove l'industria zootecnica è molto sviluppata, dimenticando completamente la situazione meno che arti-

gianale dell'Italia meridionale, dove l'allevamento zootecnico è ridotto per numero e qualità e dove non esistono vere fabbriche per la preparazione dei mangimi, sicché si verifica il caso del bottegaio che prepara egli stesso mangimi semplicissimi (per esempio fave e farina d'orzo) epperò preferiti dagli allevatori proprio per la loro semplicità. Occorrerebbe, secondo la legge, anche un'autorizzazione in casi come questo?

E non parlo poi degli integratori, per i quali è prevista l'autorizzazione dell'A.C.I.S., l'opera di un tecnico laureato, ed altro ancora che non serve certamente ad incoraggiare le piccole aziende. Una disciplina, insomma, che ricorda molto da vicino quella della fabbricazione delle specialità medicinali con tutti gli inconvenienti conseguenti (primo fra tutti quello di un'ampia possibilità di speculazione), e che appare esagerata trattandosi di alimentazione animale.

Per quanto riguarda il commercio, la legge ora prescrive che siano indicate sui prodotti le percentuali di alcuni suoi componenti, mentre sarebbe molto più opportuno — come ha sostenuto il collega Graziosi — indicare il coefficiente nutritivo del prodotto.

A mio modesto parere questo disegno di legge andrebbe completamente rifatto, perché se è vero che è opportuna una migliore disciplina del commercio e della produzione di mangimi, è anche vero che essa non dovrebbe rendere più difficile l'esistenza di queste imprese commerciali e industriali. Secondo me bisognerebbe cercare di realizzare un sistema che si uniformasse quanto più possibile a quello adottato per i prodotti destinati all'alimentazione umana.

TRUZZI. Ho già accennato alle ragioni di indole generale per cui non è possibile non approvare questa legge. Se avessimo un diagramma del consumo delle miscele alimentari per il bestiame da parte degli allevatori in questi ultimi anni, ci accorgeremmo del rapido incremento della tendenza da parte degli allevatori stessi a servirsi in sempre maggiore copia dei mangimi bilanciati, abbandonando le miscele fatte in casa, con sistemi empirici.

Ma per chi l'avesse dimenticato, ricorderò che esistono miscele diverse per ogni fase della vita dell'animale: miscele da allevamento, miscele da ingrasso, miscele per vacche da latte ecc., il che significa che la scienza in questo campo è andata incontro ad ogni esigenza dell'allevatore, preparandogli l'alimento più adatto per ogni fase della vita dell'animale allevato.

È venuto quindi il momento di disciplinare questa materia, e soprattutto di difendere l'allevatore dalla speculazione di certi produttori poco scrupolosi, uno dei quali, risulta a me, si è arricchito vendendo miscele fatte con bucce di pomodoro.

Quanto ha detto il collega onorevole Graziosi sugli integratori rappresenta la parte più delicata della legge in quanto è facile rifilare all'allevatore ingenuo dei prodotti comuni facendoli passare per vitaminizzati, dato che le vitamine non si vedono. Tuttavia, posto che una legge ci vuole, vediamo di farla il meno burocratica possibile. Attribuiamo pure al Prefetto il potere di concedere le autorizzazioni e non complichiamo il lavoro del Ministero, non cerchiamo esperti, ecc.

FERRARI RICCARDO. Sui motivi ispiratori di questa legge sono perfettamente d'accordo, perché sono dell'avviso che esiste l'assoluta necessità di una disciplina che ponga fine alle truffe consumate ai danni degli agricoltori e dei piccoli allevatori sottoposti, oltre che alla perdita di denaro, anche ai danni al bestiame. Sono però anch'io del parere « intermedio » di non elaborare una legge troppo pesante, che implica l'intervento dei rappresentanti di tutti i Ministeri, nominati dall'Alto Commissario. Qui occorre una legge semplice, che stabilisca l'essenziale, salvo ad essere poi completata da un Regolamento che possa elasticamente seguire l'evoluzione e la trasformazione della materia.

CAPUA. Ribadendo quanto già dissi nella passata seduta, credo sia indispensabile, secondo il mio punto di vista, stabilire alcuni punti fermi: in primo luogo, che il fabbricare mangimi è un diritto di chiunque, non sottoposto a permessi di sorta; in secondo luogo, che ci si deve attenere a delle norme regolamentari da emanarsi entro un certo periodo dall'entrata in vigore della legge; in terzo luogo, (e questo è un concetto fondamentale) che per evitare le truffe il prodotto deve essere venduto in pacchi originali chiusi, e non sfuso. Infine, siano applicate severissime sanzioni nei confronti di coloro i quali violano la legge.

BIASUTTI. La necessità di una legge sui margini è inderogabile, soprattutto per la difesa dei piccoli agricoltori ed allevatori. Ma il disegno di legge sottoposto al nostro esame è caratterizzato da una formulazione che direi più da regolamento che da legge vera e propria, e sappiamo per esperienza che quando una legge scende troppo nel particolare corre il rischio di essere praticamente inoperante. Nel caso concreto, quindi, ritengo che la di-

sciplina da noi dettata dovrebbe limitarsi alla fissazione di alcuni principî.

Per risolvere il problema nel modo più rapido suggerirei la nomina di un comitato ristretto che studiasse la formulazione più adatta della legge, in modo da poterla sottoporre rapidamente all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Aderendo alla richiesta, chiamo a far parte del Comitato ristretto il relatore onorevole Marengli e i deputati Truzzi, Capua, Daniele, Sampietro Giovanni e Grifone. Vorrei fosse chiaro, però, quanto risulta dall'andamento della discussione, e cioè che deve trattarsi soprattutto di un Comitato tecnico, investito dell'esame degli aspetti tecnico-legislativi del provvedimento.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Menghi: Esenzione dalle spese di bollo a favore degli agricoltori in relazione ai benefici previsti dalla legge recante esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, danneggiate da eccezionali calamità naturali e a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche, nonché provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni delle zone sinistrate del territorio nazionale. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (3110).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Menghi, concernente l'esenzione dalle spese di bollo a favore degli agricoltori in relazione alla legge recante provvidenze per le aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche.

L'onorevole Franzo ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANZO, *Relatore*. Il provvedimento all'esame della nostra Commissione è talmente semplice nella sua formulazione (consta di un solo articolo) e talmente evidente nelle finalità che si propone, da non richiedere più di un brevissimo esame illustrativo. Esso intende disporre nuove, concrete provvidenze a favore delle aziende colpite dalle avversità atmosferiche. Del problema conoscevamo i termini e le dimensioni essendocene più volte occupati proprio come Commissione Agricoltura. L'esenzione dalle spese di bollo, per tut-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1958

te le domande e tutti gli atti occorrenti da parte degli agricoltori per ottenere i benefici previsti dalle leggi, è una misura la cui opportunità sociale ed umana non ha bisogno di essere sottolineata. Invito pertanto la Commissione ad approvare questo provvedimento già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARI RICCARDO. Non contesto la gravità della situazione in cui versano le aziende colpite da avversità atmosferiche; solo osservo che il continuo aumento di esenzioni da spese di bollo e da tasse in genere provoca molte, ingiustificate discriminazioni.

PRESIDENTE. Considerato che la IV Commissione Finanze e tesoro non ha ancora espresso il suo parere sul provvedimento, ritengo se ne possa rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI